

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUBSIDI

SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI.

Allegato alla Delibera di Consiglio Com.

N. 188 del 06.12.1990

Art. 1
FINALITA'

IL SINDACO
IL SEGRETARIO

Il presente regolamento dispone, ai sensi dell'art. 12 della Legge n° 241 del 07.08.1990, le modalità ed i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati.

DESTINATARI

(art. 2)

- a) Enti Pubblici e Privati, Cooperative, Fondazioni, Parrocchie, Congregazioni, Istituzioni, Organismi, Associazioni, Gruppi di volontariato operanti nel mondo dell'istruzione, della cultura, dello sport e del sociale;
- b) gli individui e le famiglie in condizioni di particolare necessità (art. 1 legge 03.06.37 n° 847, attribuzione al Comune con il D.P.R. n° 616 del 27 luglio 1977 art. 25 comma 8°);
 - famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto (D.P.R. 24.7.77 n° 616 art. 23);
 - ex detenuti (D.P.R. 24.07.77 n° 616 art. 23);
 - minorenni soggetti a provvedimenti dalla autorità giudiziarie minorili (D.P.R. 24.07.77 n° 616 art. 23);
 - le persone che traggano i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione (D.P.R. 24.07.77 n° 616 art. 23);
 - alunni che debbono assolvere l'obbligo scolastico (D.P.R. 24.07.77 n° 616 art. 42, L.R. 10.07.86 n° 26);
 - studenti capaci e meritevoli privi di mezzi (D.P.R. n° 616 24.07.77 art. 42 e L.R. 10.07.86 n° 26);
 - emigranti di origine veneta (D.P.R. 24.07.77 n° 616 art. 22);
 - mutilati ed invalidi del lavoro (D.P.R. 18.04.79 e D.P.R. 31.03.79);
 - orfani dei lavoratori (D.P.R. 18.04.79);
 - conduttori di appartamento meno abbienti (Legge 27.07.79 n° 392 Tit. 3°);
 - hanseniani e loro familiari (Legge 13.08.80 n° 463);
 - inserimento e rieducazione di individui provati da esperienze negative (droga, alcool, carcere, malattia) o di loro familiari;
 - interventi a difesa della maternità ed infanzia, per l'inserimento di bambini portatori di handicap per agevolare le adozioni e gli affidi, per evitare forme di emarginazione e devianze nei bambini, nei genitori ed anziani;
- c) - inabili ricoverati in Istituti;
 - persone per bisogni eccezionali;

Art. 3

SETTORI E FINALITA' DI INTERVENTO

L'Amministrazione Comunale intende garantire interventi di qualsiasi tipo ed entità a favore di Enti, Istituzioni, Fondazioni, Parrocchie, Congregazioni, Organismi, Associazioni, Cooperative, Gruppi di volontariato che svolgono attività aperte a tutti i cittadini, che operano senza scopo di lucro con specifiche finalità per la promozione umana e sociale nei settori dell'istruzione, della cultura, dell'assistenza, dello sport, del turismo e dell'organizzazione del tempo libero.

Gli interventi a favore dei destinatari specificati all'art. 2 lett. b) saranno determinati dalle singole disposizioni di legge e comunque nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. N° 55 del 15.12.1982 secondo il criterio del minimo vitale.

Gli interventi a favore dei destinatari elencati nell'art. 2 lett. c) saranno specificatamente trattati in prosieguo.

Art. 4

CRITERI ED ENTITA DEI CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI - GRUPPI - ENTI

Per la quantificazione dei contributi a favore di destinatari di cui all'art. 2 lett. a), l'Amministrazione Comunale terrà conto dei seguenti criteri:

- numero di utenti coinvolti;
- consistenza delle attività svolte;
- costi di gestione del gruppo o delle singole iniziative;
- livelli raggiunti in termini di qualità ed efficienza dei servizi resi;
- capacità di dare risposta a reali esigenze della cittadinanza;
- situazioni di particolare emergenza che richiedono interventi straordinari "una tantum".

Per avere il diritto all'erogazione del contributo i destinatari sono tenuti a presentare domanda scritta entro il 30 giugno di ogni anno, pena decadenza, allegando il bilancio preventivo o programma atto a dimostrare la necessità dell'intervento da parte dell'Amministrazione Comunale.

A tal proposito l'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere integrazioni di documenti o quant'altro ritiene necessario per l'esame del documento programmatico.

In relazione alla disponibilità economica prevista in bilancio, la Giunta Municipale procederà a determinare l'ammontare del contributo sulla base dei criteri di cui sopra.

La Giunta Municipale provvederà all'erogazione del contributo in due soluzioni. Una prima, nella misura del 50% ad approvazione del programma, il saldo, a presentazione del rendiconto sulla spesa ammessa.

Sarà possibile l'erogazione del contributo in un'unica soluzione in caso di situazioni di particolare urgenza e che richiedono interventi straordinari senza la presentazione del documento contabile programmatico.

In quest'ultima ipotesi i destinatari dovranno presentare, entro tre mesi dall'avvenuta erogazione del contributo, il rendiconto sulla somma ricevuta.

I rendiconti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante.

Sarà ancora possibile l'erogazione del contributo in una unica soluzione, qualora lo stesso non superi l'importo di L. 500.000.-.

Art. 5
ENTITÀ DI CONTRIBUTI PER LE FIGURE INDICATE NELL'ART. 2 LETTERA B)

Per la quantificazione del contributo a favore dei destinatari indicati nella lettera b) dell'art. 2 l'Amministrazione Comunale utilizzerà il criterio del minimo vitale.

Per minimo vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari integrato con la considerazione di alcuni bisogni di vita di relazione.

Esso è calcolato su una quota base mensile, pari alla pensione minima per i lavoratori, erogata dall'INPS.

Tale quota base sarà aggiornata automaticamente secondo le variazioni della pensione minima per i lavoratori erogata dall'INPS.

Il reddito minimo vitale della persona sola è considerato il 120% della quota base.

Il minimo vitale del nucleo familiare, composta da più persone, è calcolato sommando le seguenti quote:

- Capo famiglia 100% della quota base;
- Il secondo componente 70% della quota base;
- Per i familiari diversi dal capo famiglia e dal coniuge che hanno figli a carico viene calcolata una quota pari al 100%;
- Altri familiari/componenti il 20% della quota base.

Per i componenti del nucleo familiare che, a seguito malattia o minoranza, siano così bisognosi da non essere in grado di provvedere senza l'altrui aiuto alle funzioni fisiologiche vitali, è calcolata una quota familiare del 155 per cento della quota base.

Gli importi dell'affitto vanno aggiunti alle quote di cui ai commi precedenti nel loro reale ammontare e sempre che non superi l'importo massimo di L. 100.000.-.

La composizione del nucleo familiare è determinata dallo stato di famiglia.

L'entità del contributo è pari alla differenza tra il minimo vitale più l'affitto (nella misura massima di L. 100.000) ed il reddito accertato.

Il contributo viene erogato mensilmente.

La richiesta di contribuzione deve essere presentata all'Ufficio di Ragioneria che provvederà ad esaminarla.

La Giunta Municipale delibererà l'ammontare del contributo da corrispondere.

La durata del servizio è determinata dalla Giunta Municipale, ma in ogni caso per un periodo non superiore ad un anno e, comunque, sono necessarie verifiche periodiche per il mantenimento del contributo.

La documentazione ed i requisiti per aver diritto alla contribuzione sono:

- stato di famiglia;
- certificato di pensione od altra documentazione atto a comprovare i redditi del nucleo familiare;
- ricevuta dell'eventuale affitto;
- residenza dei componenti del nucleo familiare nel Comune di Nove;
- mancanza di proprietà di beni immobili da parte dei componenti del nucleo familiare (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze della famiglia stessa);
- mancanza di persone tenute agli alimenti come previsto dall'art. 433 del Codice Civile;

- ogni altro documento ritenuto utile a dimostrare lo stato di bisogno;
- dichiarazione dei redditi;
- ultima busta paga;
- cartellino rosa dei disoccupati;
- la documentazione prodotta può essere integrata da accertamenti effettuati dall'Ufficio Servizi Sociali e/o dal Comando Vigili Urbani.

Tali accertamenti possono consistere:

- a) eventuali ricerche catastali disposte dalla Giunta Municipale sulle proprietà di tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente;
- b) eventuali ulteriori accertamenti per la valutazione del tenore di vita.

Art. 6

INABILI RICOVERATI IN ISTITUTI

Alle persone che non riescono a vivere in modo autonomo nel proprio ambiente, l'Amministrazione Comunale garantisce la possibilità di essere ricoverata in Istituto assumendo a proprio carico l'intera retta o parte di essa.

Al pagamento della retta concorre il ricoverato con l'eventuale reddito percepito assicurando, comunque, allo stesso una quota minima pari al 20%, ai sensi della L.R. 22/89, della pensione minima per i lavoratori erogata dall'INPS.

Per essere ammessi al servizio è necessario avere i seguenti requisiti:

- il reddito mensile della persona da ricoverare deve essere inferiore alla retta mensile dell'Istituto;
- non devono esistere persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
- i componenti del nucleo familiare devono essere residenti nel Comune di Nove;
- i componenti del nucleo familiare non devono possedere beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze della famiglia stessa);

Il servizio di mantenimento inabili in Istituto viene erogato finché permane uno stato di necessità.

La documentazione ed i requisiti necessari per usufruire del contributo sono quelli previsti per il diritto alla contribuzione.

Art. 7

CONTRIBUTI ECONOMICI PER CASI ECCEZIONALI

L'Amministrazione Comunale garantisce contributi a carattere continuativo od una tantum per:

- cure costose e prolungate o diete particolari non ricoperte in tutto od in parte da altri Enti;
- custodia, anche temporanea, di minori - anziani od inabili;
- assistenza a soggetti non autosufficienti che non può essere assicurata dai familiari e che richieda la presenza di terzi;
- trasporto necessario per accedere a servizi o prestazioni relativi ad handicap;
- fornitura di attrezzatura od esecuzione di opere indispensabili per la vita domestica.

Art. 8

ALTRI CASI ECCEZIONALI

L'entità del contributo è pari alla spesa mensile da sostenere se il reddito familiare mensile è inferiore al minimo vitale mensile, oppure se il reddito è superiore al minimo vitale, alla differenza tra la spesa mensile da sostenere e la differenza tra il reddito ed il minimo vitale.

Per ottenere il contributo economico è necessario che il nucleo familiare possiede i seguenti requisiti:

- i componenti del nucleo familiare devono essere residenti nel Comune di No-ve;
- il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere inferiore al minimo vitale;
- i componenti del nucleo familiare non devono possedere beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze della famiglia stessa);
- non devono esistere persone tenute agli alimenti come previsto dall'art. 433 del Codice Civile;
- il bisogno eccezionale deve essere documentato con certificazioni di Organi competenti, fatture di spese e quant'altro sarà ritenuto necessario;
- il reddito mensile del nucleo familiare deve essere inferiore al minimo vi-tale sommato alla spesa mensile per il bisogno eccezionale.

I contributi sono erogati una tantum oppure mensilmente e l'erogazione sa-rà assicurata finché persisterà il bisogno eccezionale.

I requisiti e la documentazione necessaria per ottenere il contributo sono quelli previsti per il diritto alla contribuzione.

Comune